



**COMUNE DI CALDAROLA**  
**Provincia di Macerata**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 52**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 52 DEL 24-09-2020**

**Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO LUNGO LA STRADA  
COMUNALE DI CARUFO PINTURA DEL GRILLO, PER TEST  
TECNICI RALLY**

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di settembre, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

**VISTA** la richiesta dello Onlus UNO DI NOI con sede legale a Massarosa (LU) in P.zza V. Veneto n. 11, e sede operativa ad Umbertide (PG) F.ne Preggio n. 184/b, **BMP** la **Program Service s.r.l.** acquisita al protocollo di questo Ente in data 10.09.2020 con il numero 7266;

**PREMESSO CHE** nel giorno 25 settembre 2020 si terranno dei test tecnici su terra con macchine da rally su strada comunale nel tratto ricompreso tra Carufo e Pintura del Grillo;

**VISTA** l'autorizzazione concessa dal Comune di Caldarola;

**VISTA** la planimetria del tracciato stradale interessato dall'evento;

**RITENUTO** necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione sul tratto stradale menzionato;

Visto l'art. 6 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

**ORDINA**

**IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8:30 alle ore 19:30 del giorno 25 settembre 2020**, esclusivamente nel tratto di strada di competenza del Comune di Caldarola evidenziato nella planimetria allegata e parte integrante della presente ordinanza, fatta eccezione per i veicoli partecipanti ai test tecnici su terra con macchine da rally;

**Alla Onlus UNO DI NOI**

**la posa in opera della segnaletica** necessari per indicare gli obblighi e le limitazioni imposti con il presente provvedimento;

- 1 - **il rispetto delle prescrizioni** contenute nell'autorizzazione rilasciata da codesto Comune;
- 2 - **di informare dell'evento**, prima dell'inizio delle prove, i residenti lungo il tratto stradale interessato;
- 3 - **di presidiare** con personale idoneo a garantire la sicurezza stradale, il percorso e ogni intersezione con accessi privati o altra viabilità comunale e intercomunale;

**Resta inteso che il Comune di Caldarola è sollevato da qualsiasi responsabilità per danno incidentale che dovessero verificarsi, a persone o a cose, per effetto della presente ordinanza.**

## **DISPONE**

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Al Comando Polizia Locale dell'U.M.M.A. - pec: [polizialocale@pec.montiazzurri.it](mailto:polizialocale@pec.montiazzurri.it)
- Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - pec: [tmc30473@pec.carabinieri.it](mailto:tmc30473@pec.carabinieri.it);

- a) di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.
- b) a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

## **RENDE NOTO**

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
Giuseppetti Luca Maria